

4. - IL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE

Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione, è il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 4.

E' perciò una figura professionale abilitata ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. 494/96, nominata dal committente o dal responsabile dei lavori - o responsabile unico del procedimento - per assolvere i compiti di progettazione e pianificazione delle misure di sicurezza sin dalla fase di progettazione dell'opera, anzi a partire proprio da questa.

Il coordinatore per la progettazione collabora con il progettista (quando le due figure non coincidono) ai fini della integrazione tra scelte progettuali e di impostazione del cantiere e le scelte che riguardano la salute e la sicurezza del lavoro nelle fasi di esecuzione dell'opera e nell'uso e nella manutenzione della stessa.

Durante la progettazione dell'opera il coordinatore per la progettazione deve redigere i documenti inerenti la pianificazione della sicurezza dell'opera: piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo tecnico (art 4 comma 1 lett a) b).

4.1 – Il piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.)

Il piano di sicurezza e di coordinamento (articolo 12 D. Lgs 494/96), è costituito da una relazione tecnica e dalle prescrizioni operative correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

Il piano di sicurezza e di coordinamento, che è definito ora “parte integrante del contratto di appalto”, deve contenere:

- l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici;
- le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese o dei lavoratori autonomi;
- la previsione, quando ciò risulti necessario, delle modalità di utilizzazione degli impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva;
- i tempi e le fasi di realizzazione dell'opera devono essere concordati tra il progettista dell'opera e il coordinatore della progettazione.

Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:

- a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
- b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
- c) servizi igienico-assistenziali;
- d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
- e) viabilità principale di cantiere;
- f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
- g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
- i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
- l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;

- m) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria;
- n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
- o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
- p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
- q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14;
- r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c);
- s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;
- t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.

4.1.1 – I contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.)

È prevista la pubblicazione del regolamento di attuazione di quanto previsto dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni e dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 di modifica del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

Sarà pertanto vigente una regolamentazione unica, sia per il settore pubblico che privato, per la redazione dei piani di sicurezza. Del resto già in questa direzione si era mossa la modifica del D.Lgs. 494/96 nella revisione contenuta nel D.Lgs. 528/99, prevedendo che il regolamento sui contenuti minimi del PSC doveva essere comune sia per il settore pubblico che quello privato.

4.2 – Il Fascicolo tecnico

Il Fascicolo (art. 4 c. 1 lett. b) D.Lgs. 494/96 e alleg. II doc. UE 260/5/93) contiene le informazioni utili affinché, a partire dalla consegna dell'opera, sia possibile eseguire in sicurezza le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione, tenendo presente inoltre che l'art.16 comma 5 della "Merloni ter" prescrive la necessità di redazione, in fase di progettazione esecutiva, di un piano di manutenzione dell'opera.

Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 31, lettera a), della Legge 5 agosto 1978, n. 457.

La manutenzione ordinaria è sostanzialmente rivolta a mantenere in efficienza gli edifici. Consiste, quindi, in interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici senza alterarne i caratteri originari né aggiungere nuovi elementi. Sono altresì di manutenzione ordinaria la sostituzione e l'adeguamento degli impianti tecnici esistenti, purché ciò non comporti modificazioni delle strutture o dell'organismo edilizio ovvero la realizzazione di nuovi locali, se non quelli eventualmente necessari per ospitare gli impianti stessi. **(si veda allegato D).**

4.2.1. - Gli adempimenti del committente e dei coordinatori in riferimento al fascicolo

Il fascicolo, come prevede la norma, deve essere predisposto dal coordinatore per la progettazione che lo consegnerà, unitamente al piano di sicurezza e coordinamento, al committente.

I due documenti verranno, successivamente trasmessi dal committente al coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ad avvenuta trasmissione il coordinatore per l'esecuzione potrà operare eseguendo ed adeguando il piano di sicurezza alla realizzazione dell'opera completando il fascicolo.

Ad ultimazione dei lavori il coordinatore dovrà consegnare al committente il fascicolo che verrà conservato dal committente e che dovrà seguire la proprietà. Ovvero in caso di cessione o vendita il fascicolo dovrà essere consegnato al nuovo acquirente.

Negli anni successivi, qualora il nuovo committente intenda effettuare opere di ristrutturazioni o modifiche o rifacimenti, il fascicolo già compilato dovrà essere consegnato al nuovo coordinatore per la progettazione che dovrà prenderlo in considerazione per le opere inerenti la sicurezza.

Le due fasi di intervento sono dunque riconducibili alle seguenti procedure:

- a) consegna del fascicolo da parte del committente al coordinatore per l'esecuzione
- b) restituzione, ovvero consegna, del fascicolo, completato, da parte del coordinatore per l'esecuzione al committente.

4.3. - Le sanzioni per il coordinatore per la progettazione

Articolo	obbligo	sanzione
Art. 4, comma 1	<p>“1. Durante la progettazione dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 comma 1 ; b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 31, lettera a) della legge 5 agosto 1978, n. 457 ”. 	<p>Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 1549,00 a € 4131,00</p>